



Roma, 24/06/2020

PROT. N. 61/DV/rs

Ai Presidenti AIC Convenzionate

Alle Società di Servizi Convenzionate

Ai Professionisti Convenzionati

e p.c. Agli Incaricati CAF

**Circolare n. 61/2020**

**LORO SEDI**

**Oggetto: Approfondimento normativo- BONUS FACCIATE proseguimento lavori iniziati nel 2019**

Carissimi,

si allega alla presente un breve approfondimento relativo al BONUS FACCIATE.

La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

## **Bonus facciate con spese nel 2020, anche con lavori iniziati nel 2019**

Anche le spese sostenute per le opere accessorie che servono per l'esecuzione dei lavori agevolabili rientrano nel c.d. "bonus facciate". Si tratta, ad esempio, delle spese per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza e la sostituzione dei pluviali. L'agevolazione, inoltre, si applica anche agli interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate.

Lo ribadisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 191 di ieri, 23 giugno 2020, che riprende sostanzialmente le precisazioni già fornite nella circ. n. 2/2020.

La detrazione IRPEF/IRES nella misura del 90% introdotta dall'art. 1 commi da 219 a 223 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) spetta per le spese documentate e sostenute nell'anno 2020, a prescindere dalla data di inizio dei lavori.

Ai fini dell'imputazione delle spese stesse, quindi, occorre fare riferimento, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.

Per un intervento iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, è possibile fruire del "bonus facciate" solo con riguardo alle spese sostenute nel 2020.

Non rilevano le rate condominiali pagate nel 2019

Relativamente alle spese riguardanti gli interventi sulle parti comuni degli edifici, invece, rileva la data del bonifico effettuato dall'amministratore del condominio (o in sua assenza da uno dei condomini a ciò delegato), indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

Se il condominio ha eseguito il bonifico nel 2019 il "bonus facciate" non spetta, anche se le rate sono versate dai condomini nel 2020. Diversamente, se il bonifico del condominio è effettuato nel 2020, le rate versate dal condòmino nel 2019, nel 2020 o nel 2021 (prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020) danno diritto all'agevolazione fiscale.

Le spese relative agli interventi di rifacimento delle facciate devono essere pagate:

- dai soggetti IRPEF non titolari di reddito d'impresa mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (sull'importo del bonifico sarà trattenuta la ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito, attualmente fissata all'8%, ai sensi dell'art. 25 del DL 31 maggio 2010 n. 78);

- dai soggetti titolari di reddito d'impresa, siano essi soggetti IRPEF o IRES (società di persone o società di capitali), non necessariamente mediante bonifico, ma anche tramite altre modalità (es. assegno bancario o postale).

Anche per il "bonus facciate" possono essere utilizzati i bonifici già predisposti dagli istituti bancari e postali per il c.d. "ecobonus" o per la detrazione prevista per gli interventi di recupero edilizio, indicando nella causale, se possibile, gli estremi della L. 160/2019. In ogni caso, la detrazione spetta anche ove non sia possibile indicare gli estremi della menzionata legge, se viene operata la ritenuta da parte degli istituti.